

## **AS2162 – COMUNE DI MILANO - ASSEGNAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER AUTOBUS PER COLLEGAMENTO CON GLI AEROPORTI**

Roma, 2 aprile 2026

Comune di Milano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 marzo 2026, ha deliberato di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, in relazione alle problematiche concorrenziali connesse all'assegnazione di stalli per l'esercizio del servizio di collegamento con gli aeroporti mediante autobus da parte del Comune di Milano, derivanti dall'introduzione di fatto da parte di codesto Comune di un requisito non previsto dalla normativa regionale e tale da stravolgere le caratteristiche di un servizio liberalizzato.

In particolare, l'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 6/2012 prevede che i servizi di trasporto pubblico per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico - tra i quali rientra il servizio di collegamento con gli aeroporti mediante autobus - sono disciplinati dalla Giunta Regionale e *"sono esercitati dalle imprese di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all'Agenzia per il trasporto pubblico locale nel cui territorio di competenza è ubicato l'aeroporto quale punto di origine o di destinazione della relazione di traffico proposta"*.

In attuazione della legge regionale, il Regolamento della Giunta regionale della Lombardia n. 8 del 27 ottobre 2015, recante *"Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale"* (di seguito, "Regolamento n. 8/2015"), ha stabilito i requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale, le procedure per l'inizio dell'attività, gli obblighi a carico dei soggetti che svolgono il servizio e le sanzioni in caso di inosservanza a tali obblighi.

Per quanto rileva nel caso di specie, in base alle disposizioni del Regolamento n. 8/2015 il soggetto che intenda avviare l'attività di collegamento con gli aeroporti deve essere in possesso di una serie di requisiti, tra cui *"l'atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, ivi incluso l'aeroporto, rilasciato dal soggetto competente"* (articolo 3, comma 1, lettera d)), che deve altresì essere allegato alla SCIA da presentare all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di competenza per l'inizio dell'attività (articolo 4, comma 3, lettera g)).

A tal fine, il Regolamento stabilisce che gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata sono tenuti ad assegnare i relativi stalli *"secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione, al fine di perseguire la copertura del servizio nell'arco delle 24 ore e il coordinamento degli orari tra i diversi gestori esercenti, con intervalli di effettuazione del servizio non inferiori ai 10 minuti"* (articolo 3, comma 3).

Tuttavia, secondo quanto riferito da codesto Comune, ai fini dell'esercizio del servizio di collegamento aeroportuale tra l'aeroporto di Milano - Malpensa e la Stazione Centrale di Milano, il Comune di Milano assegna i quattro stalli disponibili presso la Stazione Centrale - ubicati in via Sarmantini, come individuati dall'ordinanza del Sindaco n. 372/2015 - ai soggetti che abbiano già presentato agli uffici dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale l'apposita SCIA per l'esercizio del servizio (attualmente quattro operatori, tra cui un'aggregazione temporanea di imprese) secondo rotazione annuale disposta con apposita determinazione dirigenziale.

In tal modo viene creata una barriera all'entrata idonea a stravolgere le caratteristiche di un servizio liberalizzato, consistente nel richiedere quale preconditione per l'assegnazione di uno stallo di avere presentato la SCIA, mentre la normativa regionale, al contrario, prevede che l'assegnazione delle aree destinate a fermata avvenga prima della presentazione della SCIA.

Invero, in forza della liberalizzazione del mercato dei trasporti passeggeri su gomma, l'eventuale esercizio del potere di limitare l'accesso da parte del proprietario o gestore degli spazi deve essere subordinato, al fine di non falsare la concorrenza nel settore, al previo accertamento dell'impossibilità di una diversa organizzazione e della effettiva necessità di contingentare il servizio, verificate attraverso un'approfondita istruttoria e con la partecipazione dei soggetti interessati.

Inoltre, gli stalli rappresentano una specifica *utilitas* che deve essere assegnata a chi ne faccia richiesta, a condizioni di parità e secondo principi concorrenziali e, dunque, mediante gara pubblica nel caso si ritengano sussistenti i presupposti per limitare il numero degli operatori.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione comunale non ha svolto alcuna attività istruttoria, essendosi limitata a confermare l'originaria assegnazione degli stalli ai quattro operatori *incumbent*, senza tener conto delle richieste

formulate da altri operatori interessati allo svolgimento del servizio *de quo* e senza specificare perché l'organizzazione del servizio dovesse restare immutata rispetto alla situazione di fatto cristallizzata dall'ordinanza del Sindaco n. 372/2015 e non si potesse, invece, procedere a una riorganizzazione dell'area, eventualmente anche mediante una diversa rotazione annuale, in modo da assicurare a tutti gli operatori interessati la possibilità di accedere agli stalli e, conseguentemente, di effettuare il servizio.

L'Autorità auspica, pertanto, che il Comune di Milano, vista anche l'istruttoria tecnica in corso per analizzare il contesto stradale a oggi dedicato alla sosta dei veicoli in argomento, proceda con la massima celerità a una riorganizzazione degli stalli in disponibilità agli operatori del servizio di *shuttle* tra l'aeroporto di Milano - Malpensa e la Stazione Centrale di Milano, in modo da assicurare a tutti gli operatori interessati la possibilità di effettuare il servizio *de quo*, in ossequio ai principi di concorrenza, trasparenza, pubblicità e non discriminazione, come peraltro previsto dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento n. 8/2015.

Mantenendo in essere l'attuale sistema di assegnazione degli stalli, infatti, il Comune di Milano cristallizza le posizioni di vantaggio degli operatori già dotati di stallo presso la Stazione Centrale, rendendo difficile - se non addirittura impossibile - l'ingresso di nuovi operatori in un mercato liberalizzato.

Pertanto, l'Autorità auspica che l'Amministrazione in indirizzo voglia tener conto di quanto sopra esposto, procedendo rapidamente ad adeguare la propria prassi ai principi di concorrenza e non discriminazione, comunicando, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative a tal fine intraprese.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*